

COMUNE DI RADDUSA



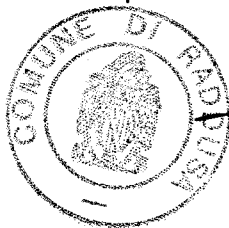
COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO GENERALE PER IL SERVIZIO IN ECONOMIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012

COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune dal 14/11/2012 al 29/11/2012
L. 30/11/2012



IL MESSO COMUNALE
Santo Pellegriño

Santo Pellegriño

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 05/11/2012

SOMMARIO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Assunzione diretta del Servizio Acquedotto Comunale*
- Articolo 2 – Vigilanza igienica*
- Articolo 3 – Direzione e sorveglianza tecnica*
- Articolo 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti*
- Articolo 5 – Materiali ed attrezzi*
- Articolo 6 – Servizi amministrativi e contabili*
- Articolo 7 – Interruzione del servizio di erogazione*
- Articolo 8 - Priorità nella concessione delle utenze*
- Articolo 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere*
- Articolo 10 - Variazioni al regolamento*

TITOLO SECONDO

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

- Articolo 11 – Disposizioni generali*
- Articolo 12 - Perfezionamento del contratto*
- Articolo 13 - Volturazione*
- Articolo 14 - Durata del contratto e sua disdetta*
- Articolo 15 - Sistema di fornitura*
- Articolo 16 - Tipi di usi*

TITOLO TERZO

NORME DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI

- Articolo 17 - Oggetto e finalità*
- Articolo 18 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni*
- Articolo 19 – Agevolazioni Famiglie numerose*
- Articolo 20 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte delle utenze deboli*
- Articolo 21 - Termini e modalità di presentazione delle istanze*
- Articolo 22 – Modulistica*
- Articolo 23 – Controllo documentazione presentata e sanzioni*
- Articolo 24 - Misura delle agevolazioni*
- Articolo 25 - Periodo di agevolazione*
- Articolo 26 - Comunicazione dei risultati*
- Articolo 27 - Norma transitoria*

TITOLO QUARTO

NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA

Articolo 28 - Soggetti legittimati alla richiesta

Articolo 29 - Richiesta

Articolo 30 - Preventivo

Articolo 31 - Costi di allacciamento

Articolo 32 - Prelievi abusivi

Articolo 33 - Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

Articolo 34 - Misuratore di utenza

Articolo 35 - Impianti a cura dell'utente

Articolo 36 - Sostituzione e spostamento del contatore

Articolo 37 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore

Articolo 38 - Controllo

Articolo 39 - Manomissioni delle opere e del contatore

Articolo 40 - Interventi sulle opere effettuati dal gestore

TITOLO QUINTO

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Articolo 41 - Lettura del contatore

Articolo 42 - Fatturazione dei consumi

Articolo 43 - Contenuti del documento di fatturazione

Articolo 44 - Applicazione del pro die per le variazioni tariffarie

Articolo 45 - Assistenza specialistica alle utenze condominiali

TITOLO SESTO

PAGAMENTI E SANZIONI

Articolo 46 - Indennità di ritardato pagamento e morosità

Articolo 47 - Casi di sospensione della fornitura

Articolo 48 - Riscossione ed interruzione per morosità

Articolo 49 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI E PENALITÀ

Articolo 50 - Utenze preesistenti

Articolo 51 - Reclami

Articolo 52 - Norma transitoria

Articolo 53 - Diritti Fissi, Depositi Cauzionali, Penali

Articolo 54 - Tariffe

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Assunzione diretta del Servizio Acquedotto Comunale.

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell'acquedotto comunale.

Il Sindaco sovrintende al servizio per mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto - assume la denominazione di: "Servizio Acquedotto".

Al fine di assicurare la continuità del servizio idrico nel territorio comunale, nelle more della completa attuazione della normativa in materia di servizio idrico integrato ed in ogni caso sino al momento in cui l'ente gestore individuato dall'Ato Idrico di Catania, o da altra autorità o istituzione eventualmente dichiarata competente dalla normativa anche in futuro vigente, non sarà effettivamente in grado di subentrare nella gestione del servizio, il servizio idrico è gestito direttamente dal Comune, tramite il Servizio Acquedotto ed è regolato dalle norme del presente Regolamento.

Nella conduzione del servizio, il Comune persegue i seguenti obiettivi generali: continuità, economicità ed ef-

ficienza del servizio, rispetto delle norme di sicurezza e degli standard igienico sanitari e di sicurezza, tutela e risparmio delle risorse idriche, ammodernamento degli impianti e contenimento delle perdite, riduzione dei consumi energetici, puntualità ed aderenza ai consumi reali delle fatturazioni, semplificazione delle procedure.

Articolo 2 - Vigilanza igienica.

Al controllo igienico - sanitario sulla potabilità dell'acqua provvederà l'Ufficio di competenza del servizio, tramite controlli periodici da effettuarsi con personale interno od esterno specializzato mediante analisi chimico-batterologiche da effettuarsi presso il laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.

Articolo 3 - Direzione e sorveglianza tecnica.

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale si adopererà affinché gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza per assicurare la continuità dell'erogazione dell'acqua. A tale fine, annualmente, il responsabile del servizio indicherà una cifra congrua da proporre all'Amministrazione per l'inserimento nel bilancio comunale nella voce riguardante la manutenzione dell'acquedotto comunale, ivi inclusi gli impianti accessori, quali serbatoi, pompe di sollevamento, strumen-

ti di misurazione e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'acquedotto.

Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia degli elaborati progettuali rappresentanti la disposizione planimetrica dei manufatti, degli impianti e delle condutture dell'acquedotto.

Articolo 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.

Le operazioni riguardanti la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti di proprietà del Comune e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. In caso di carenza di personale e di attrezzature, saranno affidate a ditta specializzata, secondo la vigente normativa in materia di appalti, di lavori e di servizi.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico e/o in sua assenza il Coordinatore del servizio, dovrà immediatamente informare, secondo le rispettive competenze, l'Ufficio di Polizia Urbana e l'autorità Sanitaria competente di qualunque fatto che riguardi l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Articolo 5 - Materiali ed attrezzi.

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio ma-

nutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte del personale addetto al servizio idrico alle dipendenze del Responsabile del Servizio Acquedotto.

Articolo 6 - Servizi amministrativi e contabili.

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate all'Ufficio "Area Servizi Contabili e Finanziari" tramite la Sezione "Servizio Tributi" cui spetta anche il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

Articolo 7 - Interruzione del servizio di erogazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche

degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone con l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione, temporanea o definitiva, di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alla fornitura delle utenze domestiche.

Articolo 8 - Priorità nella concessione delle utenze.

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

utenze domestiche;

utenze per altri scopi.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

Domestiche: (vedi schema allegato Tipo A -B-C-D.)

Tipo A - (Utenze Domestiche Residenti);

Tipo B - (Utenze Famiglie Numerose);

Tipo C - (Utenze Deboli);

Tipo D - (Utenze Domestiche non residenti).

Non domestiche:

Tipo E - Igienico - agricolo e zootecnico (escluso l'uso irriguo, con basso consumo annuo - max 150 mc. l'anno).;

Tipo F - Artigianale (laboratori artigianali, studi professionali, associazioni);

Tipo G - Commerciale, Turistico(alberghi, ristoranti e pizzerie, bar, palestre, ecc);

Tipo H - Uso pubblico (uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, enti pubblici in genere);

Tipo I - Condomini, locali deposito, garage e magazzini(cantine e soffitte con rendite autonome).

Uso temporaneo:

Tipo L - Cantieri edili.

Per ciascuna di queste tipologie d'uso, il Servizio Tributi e acquedotto predisporrà un modello di contratto che sarà reso disponibile al pubblico mediante il sito istituzionale internet del Comune.

Nei modelli di contratto saranno richiamate le norme di cui al presente regolamento e sarà prevista la loro piena ed incondizionata accettazione da parte dell'utente.

L'accettazione della richiesta di allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente delle somme dovute a titolo di contribuzione per il costo di gestione amministrativa della pratica e per le spese di attivazione o riattivazione della presa, nonché per la realizzazione dell'allacciamento a norma del presente regolamento e del regolamento dei sotto servizi comunali vigente. Nel caso in cui il nuovo utente subentri immediatamente ad un utente cessato, sarà dovuto solo il contributo per la gestione amministrativa della pratica.

L'importo dei contributi dovuti, differenziato per tipologia di contratto, è quello determinato nella Tabella allegata al presente regolamento, e verrà annualmente aggiornato con deliberazione di G.M. su proposta del Responsabile dell'ufficio Tributi.

Articolo 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere.

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate.

Articolo 10 - Variazioni al regolamento.

Qualora ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il gestore si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura.

Ogni modifica deve, tuttavia, essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza e dovrà essere allegata alla prima bolletta utile.

Nel caso che l'utente concessionario non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate dallo stesso.

TITOLO SECONDO

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Articolo 11 - Disposizioni generali.

In tale sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di utenza (perfezionamento, durata, disdetta e volturazione del contratto) nonché quelli relativi al sistema di fornitura, alle diverse tipologie di fornitura e ai diversi tipi di usi dell'acqua.

Articolo 12 - Perfezionamento del contratto.

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del richiedente o di un suo rappresentante munito di delega.

Nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio.

In caso di persone giuridiche o di proprietà condominiali, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata.

Fino al momento in cui il richiedente non abbia provveduto al versamento degli importi dovuti per l'allacciamento, il gestore non provvederà ad effettuare l'allacciamento.

Per potere procedere alla firma del contratto l'utente dovrà provvedere al pagamento delle spese previste nella allegata tabella , oltre ai bolli.

Sarà prevista per l'istruzione della pratica un contributo previsto nell'allegata tabella.

Dovrà essere versato inoltre il deposito cauzionale, somma infruttifera vincolata fino alla fine del contratto, pari ad Euro 25,00, che sarà addebitato nella prima fattura. In caso di utenze condominiali il deposito cauzionale sarà moltiplicato per il numero di condomini.

DELETA *

Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del vigente Regolamento.

Articolo 13 - Volturazione.

Le domande di volturazione dovranno essere indirizzate al gestore e potranno essere effettuate direttamente o per posta.

Per potere procedere alla firma del contratto l'utente su-
bentrante dovrà:

presentare tutta la documentazione prevista in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dai competenti servizi del gestore , titolo di proprietà e/o una bolletta

* CASSATO CON EMENDAMENTO

pagata;

effettuare un deposito cauzionale, somma infruttifera vincolata fino alla fine del contratto, pari ad Euro 25,00 .

in caso di assenza del contatore per l'installazione dello stesso dovrà essere pagato il relativo costo.

Al fine di procedere alla volturazione del contratto, l'utente è obbligato a comunicare ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente. Resta, peraltro, ferma, per il gestore, la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

Articolo 14 - Durata del contratto e sua disdetta.

Il contratto di utenza ha termine alla fine dell'anno solare e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Ciascuna parte potrà chiedere la risoluzione anticipata del contratto allo scadere del trimestre in corso. In caso di disdetta da parte dell'utente, questi dovrà consentire al gestore di accedere agli impianti per l'apposizione dei sigilli; in difetto, la disdetta non avrà effetto.

Nel caso di disdetta è fatto obbligo, altresì, all'intestatario di:

- pagare tutte le bollette eventualmente invase;

- comunicare l'ultima lettura dell'apparecchiatura di misura;

- indicare l'indirizzo per l'invio dell'ultima bolletta;

I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione del godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria; restano salvi i diritti del gestore per gli eventuali crediti rimasti invasi.

Articolo 15 - Sistema di fornitura.

La fornitura di acqua è effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura di misurazione. Possono essere ammesse forniture a forfait nel caso di usi occasionali e con durata limitata.

Articolo 16 - Tipi di usi (Vedi art. 8)

Nell'ambito della fornitura si distinguono le seguenti categorie contrattuali:

Uso domestico:

Acqua potabile destinata all'uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari.

Uso non domestico:

Acqua potabile usata per scopi collegati alle attività produttive, artigianali, commerciali, del settore terziario e pubblico.

In tale categoria sono comprese anche le seguenti utenze:

utenze occasionali utilizzate per periodi di tempo limita-

ti, che dovranno essere valutati di volta in volta dal gestore, per un periodo massimo di utilizzo pari a dodici mesi;

utenze con consumi notevoli (superiori a 5.000 mc/annui) (previa autorizzazione);

utenze a consumi non misurati, per le utenze che allo stato attuale non dispongono di apparecchio di misura.

Uso rurale:

Acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle agricole e zootecniche, con l'assoluto divieto di uso irriguo.

TITOLO TERZO

NORME DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI

Articolo 17 - Oggetto e finalità.

c.1. Il presente regolamento regola la concessione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato ad utenti domestico residenti con nuclei familiari che, versando in particolari condizioni socio economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate nel successivo art. 18.

c.2. E' stato ritenuto opportuno, al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della si-

tuazione economica).

Articolo 18 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni.

c.1. Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 24 gli utenti domestico residenti che hanno difficoltà economiche a sostenere il costo della fornitura idrica, o meritevoli di una particolare tutela, e precisamente: gli aventi reddito complessivo a € 6.500,00 e le Famiglie numerose.

Articolo 19 - Agevolazioni Famiglie numerose.

Sono considerate famiglie numerose quelle composte da cinque componenti e oltre tale requisito deve essere documentato allegando all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il 15 novembre dell'anno di riferimento, stato di famiglia o relativa autocertificazione.

Le utenze a servizio di queste famiglie hanno diritto alla concessione di agevolazioni tariffarie.

Articolo 20 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte delle utenze deboli.

c.1. Per aver diritto alle agevolazioni di cui all'art. 24, dovrà essere inoltrata dichiarazione redditi da presentare al Sindaco del Comune di Raddusa.

c.2. Il Sindaco, previa verifica della documentazione presentata, è tenuto a redigere l'elenco degli aventi diritto, fino al raggiungimento della percentuale del 5% degli utenti residenti, sarà prioritario a parità di punteggio

il protocollo d'ingresso.

Articolo 21 - Termini e modalità di presentazione delle istanze.

c.1. La documentazione di cui all'art. 20 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:

c.2. Al fine di permettere agli utenti di produrre la dichiarazione dei redditi aggiornata all'ultimo anno di riferimento, il presente regolamento stabilisce che gli intestatari di singole utenze (domestico residenti) devono produrre l'istanza per usufruire dell'agevolazione entro e non oltre il 15 novembre dell'anno per cui si richiede l'agevolazione e l'ufficio competente provvederà ad emanare avviso pubblico, per l'avvio delle procedure di presentazione e selezione delle richieste .

Articolo 22 - Modulistica.

c.1. La richiesta di agevolazione, completa delle generalità del soggetto intestatario dell'utenza, del numero cliente, della dichiarazione dei redditi, del certificato di residenza o autocertificazione e di copia di valido documento d'identità, dovrà essere consegnata all'ufficio Tributi o inviata allo stesso con raccomandata A.R. nei termini e con le modalità indicate all'art 21.

c.2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza da

parte dell'utente presso gli uffici aperti al pubblico, rilascerà all'utente una ricevuta che attesti la presentazione della richiesta.

Articolo 23 - Controllo documentazione presentata e sanzioni.

c.1. Ricevuta la richiesta debitamente compilata e completa della documentazione attestante i requisiti, prima di redigere l'elenco degli aventi diritto, procederà ad una verifica a campione del possesso dei requisiti, per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

c.2. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti del Comune di Raddusa per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.

Articolo 24 - Misura delle agevolazioni.

c.1. Agli aventi diritto verrà applicata un'agevolazione che, per l'anno 2012, prevede la quota fissa annua di € 20,00, e l'esonero totale del pagamento della prima fascia, fino a 44 mc su base annua.

Articolo 25 - Periodo di agevolazione.

c.1. L'agevolazione di cui all'art. 24 si applica ai consumi relativi all'anno per cui viene richiesta ed applica-

ta, successivamente alla pubblicazione definitiva dell'elenco degli utenti aventi diritto, nella fatturazione del saldo relativo all'anno per cui è chiesta l'agevolazione.

Articolo 26 - Comunicazione dei risultati.

c.1. Sulla base dell'elenco degli aventi diritto, determinato dall'Ufficio Tributi, si procederà all'applicazione della tariffa agevolata nei tempi e nei modi stabiliti dall'art.25.

c.2. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle fatture in acconto precedenti la concessione dell'agevolazione; le fatture successive e in ogni caso quella di conguaglio annuale, terranno conto comunque dell'agevolazione concessa.

c.3. L'Ufficio Tributi, presso cui è stata presentata richiesta di agevolazione invierà, in caso di accoglimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, risposta scritta a chi ha presentato l'istanza. Se entro 30 giorni non sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende rigettata.

c.4. L'Ufficio Tributi provvederà nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 27 - Norma transitoria.

c.1. In considerazione della contingente difficoltà economica che colpisce famiglie e imprese, in via assolutamente

te transitoria, è possibile rateizzare il debito relativo alle bollette scadute fino al 31.12.2012.

c.2. Possono accedere alla rateizzazione gli utenti che, al momento della richiesta di rateizzazione, sono in regola con i pagamenti delle bollette scadute.

c.3. La rateizzazione viene accordata secondo le modalità di seguito indicate:

a. Famiglie con reddito complessivo fino ad €. 6.500,00 e con debito compreso tra €. 300,00 ed €. 1.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad €. 100,00;

b. Famiglie con reddito complessivo fino ad €. 6.500,00 e con debito superiore ad €. 1.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad €. 100,00.

c. Famiglie con reddito complessivo superiore ad €. 6.500,00 e con debito superiore ad €. 1.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad €. 200,00;

d. Imprese: tali soggetti con debito superiore ad €. 2.000,00: possono beneficiare di una rateizzazione fino ad un massi-

mo di 12 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad

€ 250,00;

c.4. Il tasso di interesse applicato al piano di rateizzazione sarà quello stabilito con Delibera di G. M.;

c.5. La rateizzazione si intenderà vigente dal momento della sua sottoscrizione da parte dell'utente e del Gestore per accettazione, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della prima rata;

c.6. L'utente beneficiario della rateizzazione ha l'obbligo di rispettare le scadenze previste nel piano nonché di essere in regola con i pagamenti delle bollette maturate successivamente, pena la decadenza della rateizzazione;

c.7. Coloro che avessero già sottoscritto la rateizzazione in sei mesi, possono richiedere la modifica dei termini di rateizzazione ai sensi del presente articolo per le quote rimanenti purchè, al momento della richiesta, siano in regola con il pagamento delle rate scadute.

TITOLO QUARTO

NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA

In questa parte sono previste le norme relative all'instaurazione del rapporto di utenza.

Articolo 28 - Soggetti legittimati alla richiesta.

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario

dell'immobile ovvero al titolare di altro diritto di uso dell'immobile (affittuario).

Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento dovrà essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al gestore.

Il richiedente dovrà mettere a disposizione del gestore la documentazione tecnica necessaria all'effettuazione dell'allacciamento e richiesta dal gestore nell'apposito preventivo.

Articolo 29 - Richiesta.

Per ogni allacciamento deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante apposita richiesta redatta su moduli forniti dal gestore.

In particolare la richiesta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

Nome e cognome del richiedente l'allacciamento e sua residenza (per le persone giuridiche la sede legale);

Codice fiscale o partita IVA;

Titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (occorre indicare se si è proprietario dell'immobile o affittuario);

Uso per il quale viene richiesta la fornitura (se si tratta di uso produttivo, commerciale ed artigianale occorre indicare esattamente l'attività svolta).

In caso di uso non domestico, dovrà essere specificata la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

In caso di impianto interno non allacciato alla rete stradale, la richiesta dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario dell'immobile su cui dovranno essere installate le tubazioni.

In caso di condomini, dovrà essere indicato il numero di unità abitative, per le quali viene richiesto l'allacciamento.

All'atto di presentazione della richiesta dovranno essere pagate le spese di sopralluogo, secondo le tariffe stabilite dal gestore, (vedi tabella allegata).

Al momento della stipulazione del contratto di utenza, a seconda del tipo di fornitura richiesta, dovranno essere depositati i seguenti documenti:

Copia dell'atto comprovante il titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (contratto di compravendita o di affitto), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente.

Copia della concessione edilizia e/o certificato di abitabilità ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione ad edificare.

Per le opere iniziate anteriormente al 30.1.1977, in luogo degli estremi della concessione edilizia può essere pro-

dotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, attestante che l'opera è stata iniziata prima del 30.1.1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nel contratto o allegata successivamente ad esso.

Per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 45 della L. 47/1985.

Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche, può concedersi la fornitura di acqua "condominiale" a più appartamenti situati in uno stesso immobile o in immobili vicini, purché nella richiesta sia specificato il numero delle unità immobiliari (appartamenti) servite e l'uso cui l'acqua è destinata.

La realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento è effettuata dal soggetto gestore a carico del richiedente. Dietro esplicita autorizzazione da parte del gestore, il richiedente può eseguire i lavori di allacciamento a propria cura e spese, avvalendosi di imprese di propria fiducia, secondo le direttive e con le modalità e i materiali stabiliti dal gestore.

Articolo 30 - Preventivo.

Il preventivo deve essere consegnato al richiedente per

tutte le prestazioni per le quali è previsto un corrispettivo, a carico del richiedente, dipendente da parametri tecnici specifici del lavoro da eseguire, anche se il corrispettivo ha natura forfetaria.

In particolare il preventivo consegnato al richiedente dovrà contenere:

l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima evidenziata separatamente se richiesta; nei casi in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfetario, il preventivo dovrà riportare le differenti componenti di costo: manodopera, prestazioni di terzi, materiali, forniture e spese generali necessarie fino alla posa in opera del contatore; l'indicazione del tempo massimo di effettuazione della prestazione richiesta. Per quanto riguarda i tempi di preventivazione si rimanda alla Carta del S.I.I.

La durata del preventivo è pari a 3 mesi; decorso inutilmente tale termine la richiesta di preventivo deve essere reiterata.

Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata, se non prima concordato con il richiedente.

Nei casi in cui ai fini dell'elaborazione del preventivo

sia necessaria la richiesta di pareri e/o autorizzazioni ad amministrazioni pubbliche o a terzi, dovrà essere inviata al richiedente una informativa scritta che precisi le autorizzazioni necessarie.

Articolo 31 - Costi di allacciamento.

Sono dovuti dall'utente in caso di accettazione della richiesta da parte del gestore.

I costi di allacciamento comprendono:

le spese di sopralluogo: sono a carico del richiedente e saranno dovute esclusivamente nel caso in cui il contratto di utenza non venga stipulato;

le spese di allacciamento in senso stretto: sono dovute esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali spese dovranno essere tali da remunerare i costi sostenuti dal gestore.

Articolo 32 - Prelievi abusivi.

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore. Sono del pari abusivi i prelievi effettuati a valle del contatore e destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

L'effettuazione di un prelievo abusivo sarà perseguita a norma di legge e legittimerà il gestore a sospendere la

fornitura, senza obbligo di preavviso.

Articolo 33 - Realizzazione degli impianti e fornitura su strade.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro.

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna, rimanendone proprietario anche nel caso in cui, previa autorizzazione del Gestore, i lavori vengano eseguiti dal richiedente.

La richiesta di allacciamento in zone o strade non canalizzate verrà soddisfatta, a carico del richiedente e a cura del Gestore, ove per esigenze del Gestore dovesse rendersi necessario porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per alimentare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Gestore stesso.

Nel caso in cui la richiesta dovesse provenire da più richiedenti, si procederà alla realizzazione di una rete di distribuzione il cui costo sarà ugualmente ripartito fra tutti gli interessati, mentre ognuno di essi si farà carico della propria diramazione.

Il Gestore può opporre rifiuto alla fornitura quando le

condizioni tecniche esistenti nella rete non consentano la fornitura secondo i livelli di servizio previsti dal Disciplinare Tecnico.

Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno essere assentiti soltanto per gruppi di utenze, tramite un'idonea rete di distribuzione provvista, di norma, di un serbatoio di compenso (costruito in un manufatto separato dai manufatti da servire) che disconnetta idraulicamente la rete stessa dalla condotta da cui si alimenta.

E' facoltà del Gestore far disporre un'unica opera di allacciamento che serva un gruppo di utenti responsabili in solido verso il gestore di tutto ciò che riguardi l'utenza.

Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari, come sopra descritti, che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti valutati positivamente.

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'adduzione di acqua.

Tali opere saranno eseguite a cura e spese dell'utente.

Qualora, per eseguire la fornitura, sia necessario collo-

care in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente preventivamente dovrà avere ottenuto le opportune autorizzazioni.

Articolo 34 - Misuratore di utenza.

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore, apparecchio misuratore che delimita la proprietà degli impianti del gestore da quella dell'utente ed identifica il punto di consegna della fornitura. Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal gestore, sentito l'utente; ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sulla accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del gestore.

L'allacciamento, a valle del punto di consegna, deve di norma essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio. Tale dispositivo è a carico dell'utente e il tipo è stabilito dal gestore in base al rischio di possibilità di inquinamento. La vasca di disconnessione è sempre necessaria in presenza di impianto dotato di pompe per l'aumento di pressione ed autoclave.

L'apparecchiatura di misurazione dovrà essere installata a monte della disconnessione, in prossimità del punto di diramazione.

Le utenze sono tenute a dichiarare al gestore la presenza dei serbatoi e la relativa capacità volumetrica. Qualora, a fronte di controlli da parte del gestore, gli impianti non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, gli utenti dovranno adeguare gli stessi entro sei mesi, pena la sospensione immediata della fornitura.

Il gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.

Articolo 35 - Impianti a cura dell'utente.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura e spese dell'utente. Tali lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto assoluto divieto di fare una derivazione senza interposizione del relativo contatore.

Tali derivazioni, ove eventualmente presenti, dovranno essere immediatamente rimosse e/o modificate a cura e spese dell'utente. In caso contrario il gestore realizzerà l'intervento d'ufficio con addebito del costo analitico dell'intervento all'utente.

Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica.

Il gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l'utente, né verso terzi, per danni che potessero essere

originati da qualunque causa a valle del punto di consegna.

L'utente risponde, verso il gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti di sua proprietà, sia delle apparecchiature di misura di proprietà del gestore.

Articolo 36 - Sostituzione e spostamento del contatore.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e spese del gestore. L'utente, quale consegnatario dell'apparecchiatura di misura, è comunque tenuto a prendere le opportune precauzioni per preservare il contatore da danneggiamenti, anche dovuti a causa di terzi od a motivi ambientali.

La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

L'utente potrà chiedere lo spostamento del contatore, che verrà eseguito esclusivamente da personale del gestore, addebitando le relative spese al richiedente; il medesimo utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

Articolo 37 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore.

L'utente può richiedere la verifica del regolare funzionamento del contatore.

La verifica sarà effettuata, previo appuntamento, alla presenza dell'utente o di un suo incaricato.

Gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite di tolleranza del 4%. Il gestore deve adottare tecniche di verifica che privilegino l'accuratezza e l'economicità in modo che il prezzo degli interventi sia in linea con i costi sostenuti.

Se l'esito della verifica è negativo (all'interno della tolleranza prevista di $\pm 4\%$), le spese di verifica sono poste a carico del richiedente. In tal caso il comune di Raddusa potrà addebitare all'utente le suddette spese (comunque non superiori a € 25,00), a titolo di risarcimento, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica.

Se risulta, invece, un errore superiore ai limiti di tolleranza stabiliti, il gestore si accolla i costi di tale operazione, provvede a sostituire il contatore, ricostruisce i consumi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta ove lo stesso sia determinabile. Nei casi di indeterminabilità il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la

verifica.

Articolo 38 - Controllo.

In qualsiasi momento il gestore può effettuare verifiche ed interventi sugli impianti di proprietà privata; a tal fine l'utente è tenuto a consentire al personale del gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità. Ove l'utente si opponga a tali operazioni, il gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche, previa diffida scritta di almeno 24 ore.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali a carico dell'utente.

I controlli vengono effettuati al solo fine di accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di verificare l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e non comportano alcuna assunzione di responsabilità del gestore verso l'utente o verso i terzi.

Qualora riscontri irregolarità, il gestore potrà indicare all'utente le modifiche da eseguire a propria cura e spese. In caso di inadempimento da parte dell'utente, ovvero di pericolo per le persone o le cose, il gestore potrà sospendere la fornitura, previo preavviso scritto di almeno 24 ore.

Articolo 39 - Manomissioni delle opere e del contatore.

Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del contatore.

I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, saranno perseguiti a termini di legge.

E' vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile.

L'utente dovrà astenersi da qualsiasi operazione sul contatore, a pena del risarcimento dei danni.

Per le manomissioni di cui al presente articolo, è in facoltà del gestore sospendere la fornitura, senza preavviso.

Articolo 40 - Interventi sulle opere effettuati dal gestore.

In caso di interventi di manutenzione effettuati dal gestore sulla rete e sugli impianti sarà dato preavviso all'utenza 5gg. prima dell'inizio lavori.

L'utente non potrà reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause tecniche non prevedibili, sia temporaneamente privato dell'uso dell'acqua, anche senza preavviso.

TITOLO QUINTO

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Articolo 41 - Lettura del contatore.

L'utente deve riconoscere al gestore il diritto di rilevare il consumo della propria utenza.

L'accertamento del consumo dovrà essere fatto da incaricato del gestore mediante letture dei contatori almeno una volta al semestre.

L'utente si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del gestore al contatore anche in qualsiasi altro momento questi lo richieda per necessità del servizio.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura, l'incaricato del gestore deve lasciare nella cassetta della posta apposta cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare l'utente nella lettura del consumo. L'autolettura può essere comunicata dall'utente al gestore anche telefonicamente. Nel caso in cui l'utente non effettui l'autolettura, gli verrà attribuito un consumo presunto, ai sensi del successivo punto.

Qualora per causa imputabile all'utente non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità perduri per più di 1 anno dall'ultima lettura effettiva, nonostante specifico invito scritto del gestore, l'utenza può essere sospesa, senza obbligo di ulteriore diffida. In tale caso la riattivazione avverrà subito dopo l'effettuazione della lettura del contatore.

Articolo 42 - Fatturazione dei consumi.

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato

dall'utente o in altro luogo dallo stesso indicato in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di reindirizzamento.

Il gestore ha facoltà di fatturare consumi presunti sulla base dei consumi effettuati dall'utente nello stesso periodo dell'anno precedente, salvo successivo congruaggio risultante dalla lettura dei consumi effettivi. In tal caso il gestore è tenuto a esplicitare in bolletta che si tratta di una lettura presunta.

Per i nuovi allacciamenti, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi di utenza. L'utente avrà comunque la possibilità di pagare soltanto i consumi effettivi, comunicando al gestore l'autolettura del proprio contatore.

E' fondamentale che gli importi riscossi relativi ai consumi siano sempre congruati sulla base dell'applicazione di fasce annuali di consumo.

Per i contatori trovati privi di piombatura o in altro modo manomessi, i consumi del trimestre in corso verranno commisurati ai consumi effettuati dall'utente nello stesso periodo dell'anno precedente, ovvero, in difetto di riferimento storico, ai consumi medi di utenza.

Articolo 43 - Contenuti del Documento di fatturazione.

Il documento di fatturazione deve essere composto di due parti di cui la prima relativa alla determinazione dei

consumi e degli importi e la seconda relativa alle informazioni all'utenza.

La prima parte del documento di fatturazione deve fornire tutti gli elementi necessari all'utente per ricostruire autonomamente l'ammontare degli importi dovuti, mantenendo separati gli addebiti relativi a consumi, quote fisse, oneri e spese accessorie, imposte e tasse.

Devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:

ragione sociale, indirizzo e numero telefonico del gestore;

- la dicitura "erogazione del servizio idrico";

- la data di scadenza della fattura;

- il nome dell'intestatario del contratto;

- la tipologia di utenza;

- il consumo in metri cubi (m³ di acqua fatturata per acquedotto, fognatura e depurazione);

- struttura della tariffa applicata;

- il tipo di lettura sulla base della quale la fattura si basa (lettura effettiva, lettura presunta, autolettura);

- letture iniziali e finali del periodo qualunque sia il tipo di lettura;

- il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;

- aliquota e ammontare dell'imposta;

- la situazione dei pagamenti precedenti;

importi in euro corrispondenti ad ogni singolo importo.

Alle informazioni relative all'importo, alla data di scadenza, al consumo e al periodo di fatturazione deve essere dato opportuno rilievo grafico anche tramite l'utilizzo di caratteri facilmente leggibili.

La parte relativa all'informazione all'utenza riporta le principali condizioni contrattuali e le informazioni inerenti il rapporto commerciale, la sicurezza ed i servizi offerti dal gestore.

In particolare dovrà almeno contenere le seguenti informazioni:

le modalità di pagamento;

una tabella riportante gli intervalli delle fasce di consumo, le tariffe e le quote fisse per l'utenza in questione;

una legenda delle eventuali abbreviazioni utilizzate nella prima parte;

informazioni relative al gestore, indirizzi e orari di apertura degli sportelli;

numeri di telefono e recapiti per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle pratiche e per il pronto intervento;

eventuali variazioni tariffarie e la data di loro applicazione.

Articolo 44 - Applicazione del pro die per le variazioni

tariffarie.

Per ogni variazione tariffaria l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe dovrà avvenire tramite il criterio del pro-die. Secondo tale sistema il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali dovrà essere suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato sarà poi utilizzato, moltiplicandolo per i giorni di competenza, per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni.

Articolo 45 - Assistenza specialistica alle utenze condominiali.

Con distinto contratto da quello dell'utenza generale, l'amministratore del condominio, previa espressa autorizzazione dell'assemblea condominiale, può richiedere al gestore di stipulare una convenzione avente per oggetto l'assistenza specialistica rivolta alla individuazione e quantificazione dei consumi idrici dei singoli condomini, nonché rivolta alla ottimizzazione del servizio di erogazione e dei consumi.

Tale servizio verrà espletato esclusivamente sugli impianti a valle del regolare contatore generale e non inciderà sulla fatturazione dei consumi generali del condominio; avrà pertanto valore indicativo nei rapporti tra l'amministratore ed i singoli condomini.

Il costo del servizio, dipendente dalla tipologia del con-

tatore divisionale installato e dalla tipologia dell'assistenza specialistica da fornire, sarà determinato di volta in volta con apposito preventivo e verrà fatturato in partita distinta direttamente nelle bollette dell'utenza generale condominiale.

TITOLO SESTO

PAGAMENTI E SANZIONI

Articolo 46 - Indennità di ritardato pagamento e morosità.

L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e quindi - normalmente - entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a $1/365$ (un trecentosessantacinquesimo) del TUR (tasso ufficiale di riferimento) vigente al momento del pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

In ogni caso il gestore riporta in ogni documento di fatturazione la situazione dei pagamenti precedenti.

Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso.

L'utente verrà preavvisato della sospensione mediante la

bolletta successiva oppure mediante altre forme di comunicazione scritta, in cui si comunicheranno anche le modalità di sospensione della fornitura. Il tempo di preavviso non può essere inferiore a 25 giorni di calendario.

L'utente potrà evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento agli uffici interni del gestore.

Ai fini di una maggior tutela degli utenti a basso reddito, il gestore potrà prevedere forme rateizzate di pagamento, qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta.

Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso e le spese di chiusura e di riattivazione. In tal caso la riattivazione della fornitura deve avvenire entro 2 giorni feriali dal pagamento.

Qualora il gestore applichi penali relative alla chiusura e/o riapertura del contatore, queste dovranno essere in linea con i costi effettivamente sostenuti per tali operazioni.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza o vi è un intervento dell'autorità competente;

nei giorni prefestivi o festivi;

in presenza di controversie relative alla ricostruzione

dei consumi.

In nessun caso è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa.

Articolo 47 - Casi di sospensione della fornitura.

Il gestore può sospendere la fornitura del servizio per cause esterne o per ragioni di servizio, senza che ciò le-
gittimi l'utente ad avanzare pretese risarcitorie o inden-
nitarie.

La fornitura può essere sospesa nei seguenti casi:

a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità
dell'utenza, ai fini della volturazione;

b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso
da quello per il quale è stato stipulato il contratto;

c) effettuazione di prelievi abusivi;

d) cessione del contratto a terzi;

e) irregolarità nella installazione o tenuta degli impian-
ti di proprietà dell'utente;

f) opposizione dell'utente al controllo del gestore e
all'apposizione dei sigilli in caso di disdetta;

g) mancata realizzazione da parte dell'utente delle modi-
fiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità ri-
scontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;

h) manomissione delle opere o del contatore, ivi compresa
la mancanza di piombatura;

i) morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione

in mora e superiore al minimo tollerabile.

La sospensione verrà disposta dal gestore dopo il decorso di 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo.

Nei casi indicati alle lettere c) e h) non è richiesto obbligo di preavviso;

nei casi indicati alle lettere f) e g) occorre un preavviso scritto di almeno 24 ore.

Articolo 48 - Riscossione ed interruzione per morosità.

La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà a mezzo del servizio postale o a mezzo di dipendenti comunali o con altri sistemi scelti dall'Amministrazione.

Nel termine di scadenza indicato nella bolletta l'utente dovrà provvedere al pagamento dell'importo totale figurante nella bolletta stessa.

Oltrepassato il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza il Comune sarà in diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, previo avviso, limitando la fornitura al minimo vitale.

Qualora l'utente provveda al pagamento della bolletta scaduta, immediatamente prima che gli incaricati dell'Ufficio Tributi procedano alla parziale chiusura della presa per sospendere la somministrazione dell'acqua, verrà addebitata una penale con la successiva bolletta.

Qualora anche dopo la parziale chiusura della presa

l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il Comune pro-

cederà entro il mese successivo alla scadenza della bol-

letta, al taglio dell'allaccio, col ritiro del contatore.

L'utente, per ottenere la riattivazione dell'utenza, dovrà

pagare la somma che sarà calcolata dall'ufficio tecnico

del Comune per rimborso spese di riallaccio.

Per i ritardati pagamenti verrà applicata un'indennità di

mora, che verrà addebitata con la bolletta successiva.

Il Comune, in occasione dell'invio agli utenti delle bol-

lette, emetterà apposito comunicato stampa. Qualora il

concessionario non dovesse ricevere la bolletta, è obbli-

gato a rivolgersi all'Ufficio Ragioneria sezione tributi

per il pagamento del corrispettivo dovuto.

**Articolo 49 - Sospensione della fornitura e risoluzione
del contratto.**

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura

del servizio oltre che per : cause di forza maggiore, per

ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni

d'emergenza senza che l'utente possa avanzare pretese ri-

sarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del ri-

spetto degli standard di continuità del servizio, del pre-

avviso e durata della sospensione.

La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

a) mancata o inesatta comunicazione dei dati dell'utenza in

	caso di voltture o variazioni;	
	b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso	
	diverso da quello per il quale è stato stipulato il con-	
	tratto;	
	c) prelievi abusivi;	
	d) cessione dell'acqua a terzi;	
	e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenute de-	
	gli impianti in proprietà privata;	
	f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del	
	contatore da parte del Comune;	
	g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto in-	
	terno da parte del Comune;	
	h) manomissione del contatore, del sistema di tele lettura,	
	degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la	
	manomissione dei sigilli del contatore stesso ed il compi-	
	mento di qualunque operazione destinata a rendere irrego-	
	lare il funzionamento degli strumenti di misura;	
	i) morosità persistente oltre la data indicata nella rego-	
	lare messa in mora;	
	j) qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei	
	dalle competenti autorità;	
	k) fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente.	
	La sospensione sarà disposta dopo 20 giorni dal preavviso	
	contenente l'invito a regolarizzare la situazione.	
	Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere: c)	

prelievi abusivi, d) cessione di acqua a terzi, h) manomissione del contatore, del sistema di tele lettura, degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;

Il preavviso è ridotto a 48 ore nei casi previsti dalla lettera f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune; - k) fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente;

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Comune potrà rimuovere il contatore e l'eventuale sistema di tele lettura.

Il Comune, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, procederà alla sospensione della fornitura di acqua potabile, e ove ricorrono esigenze particolari, potrà prevedere in via del tutto transitoria l'applicazione di sistemi atti a garantire l'erogazione dell'acqua al minimo di sussistenza vitale.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Articolo 50 - Utenze preesistenti.

Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento avessero un rapporto di fornitura già in corso, saranno vincolati alle norme contenute in tale Regolamento.

Articolo 51 - Reclami.

Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio etc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Articolo 52 - Norma Transitoria.

Fino a quando non sarà disponibile la fornitura di acqua corrente sarà ridotta di 8 mc il consumo idrico complessivo annuale, per compensare le anomalie del contatore.

Articolo 53 - Diritti fissi, Depositi cauzionali, Penali

Diritto fisso per primo allaccio alla rete idrica (Uso Domestico, Utenti Residenti e non)	50,00
Diritto fisso per primo allaccio alla rete idrica (Altro)	80,00
Diritto fisso per disattivazione temporanea utenza morosa	50,00
Diritto fisso per riattivazione utenza morosa	50,00
Diritto per trapasso utenza	30,00
Diritto fisso per modifiche e spostamenti opere di prese o dei contatori	Preventivo di spesa
Diritto fisso per chiusura definitiva utenza	30,00
Diritto fisso per riattivazione utenza	30,00

Diritti Fissi per la stipula del contratto

Diritti di Segreteria	15,49
Rimborso Spese degli stampati	5,15
Costo riferito ai vani dell'unità immobiliare	2,58 per vano
Costo riferito ai servizi dell'unità immobiliare	0,33 per servizi

Depositi cauzionali

TIPO DI CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA – USO	PROPRIETARI E ASSEGNATARI IACP	LOCATORI – COMODATO USO
Domestico – Tipo A (Residenti)	50,00	40,00
Domestico – Tipo B (Famiglie Numerose)	50,00	30,00
Domestico – Tipo C (Deboli)	22,00	22,00
Domestico – Tipo D (Non Residenti)	70,00	50,00
Usi Non Domestici - Tipo E (agricola)	85,00	65,00
Usi Non Domestici - Tipo F (Artiginali)	85,00	65,00
Usi Non Domestici - Tipo G (Commerciali)	85,00	65,00
Usi Non Domestici - Tipo H (Pubbliche)	50,00	40,00
Usi Non Domestici - Tipo I (Depositi ecc.)	50,00	40,00
Usi Non Domestici - Tipo L (Cantieri)	85,00	85,00
Voltura	La quota prevista per il particolare tipo di contratto	

Penali

Usi impropri e rivendita acqua	500,00
Prelievi abusivi	500,00
Manomissioni agli strumenti di misura (contatore, sistema di tele lettura), manomissione dei sigilli e/o di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dei strumenti di misura	minimo 200,00 – massimo 2.000,00
Mancata lettura (oltre all'addebito dei consumi calcolati come indicati dal regolamento)	20,00
Utilizzo fonti approvvigionamento senza necessarie autorizzazioni (in difformità al contratto)	300,00

Articolo 54 - Tariffe

TIPO DI CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA - USO	CONSUMO ANNUALE da mc. a mc.		TARiffe PER SCAGLIONI	QUOTA FISSA ANNUALE
Domestico Tipo A (Uso Domestico)	0	44	0,86	30,00
“	45	96	1,02	
“	97	180	1,28	
“	181	99999	1,60	
Domestico Tipo B (Famiglie numerose)	0	60	0,86	30,00
“	61	120	1,02	
“	121	180	1,15	
“	181	99999	1,60	
Domestico Tipo C (Utenze Deboli)	0	44	0,00	20,00
“	45	96	1,28	
“	97	180	1,44	
“	181	99999	1,60	
Domestico Tipo D (Utenze Domestiche non residenti)	0	44	0,96	50,00
“	45	999999	1,60	
Non Domestico Tipo E (Utenze Agricole e zootecniche)	0	30	1,15	80,00
“	31	999999	2,18	
Non Domestico Tipo F (Utenze Artiginali)	0	30	1,15	80,00
“	31	999999	1,60	
Non Domestico Tipo G (Utenze Turistiche Bar, Pizzerie ecc.)	0	100	1,15	80,00
“	101	999999	1,60	
Non Domestico Tipo H (Utenze Pubbliche)	0	100	1,02	50,00
“	101	999999	1,60	

Non Domestico Tipo I (Garage, Magazzini, Depositi ecc.)	0	20	0,96	40,00
"	21	999999	1,60	
Non Domestico Tipo L (Uso temporaneo per cantieri)	0	20	1,15	80,00
	21	999999	1,60	

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 del Reg.	Oggetto: Approvazione Regolamento per il Servizio in economia dell'acquedotto idrico comunale.
Data 05/11/2012	

L'anno **duemiladodici** giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore **17:30** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23/10/2012 prot. n. 012956 e nota (di rinvio) n. 013286 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente Prof. Luigi G. Allegra.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **12** e assenti, sebbene invitati, n. **03**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO	X		DI PAOLA VITO	X	
MARGHERONE IGNAZIO	X		CIGNA ATTILIO	X	
PAGANA CARMELA	X		CARDACI PROSPERO	X	
LA MASTRA FILIPPO	X		CURRAO SALVATORE		X
PARLACINO GIUSEPPE		X	RAPISARDA MARIO	X	
ALLEGRA LUIGI G.	X		MACALUSO SALVATORE	X	
VIRZI' CONO C.	X		RENDA GIORGIO	X	
MARINO GIUSEPPE		X			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: Cons. Marino Giuseppe.

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco – V. Sindaco – Assessori: Pagana – Cardaci.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.^{ssa} Francesca Sinatra.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Rapisarda – Sberna – Di Paola.**



Il Consiglio Comunale

Il Presidente passa al 3

° p. posto all'o.d.g. ed avente per oggetto: “ **Approvazione Regolamento per il Servizio in economia dell'acquedotto idrico comunale**”.

Il Presidente ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la redazione del Regolamento in esame, in quanto con esso il costo dell'acqua viene commisurato all'effettivo consumo e non in maniera forfettaria. Spiega, inoltre, come l'applicazione di questo Regolamento permetterà di ridurre gli sprechi, fino a questo momento registrati. Evidenzia, altresì, le difficoltà che si sono riscontrate nel lavoro di preparazione, per far gravare la spesa il meno possibile sul bilancio familiare.

Il Cons. La Mastra auspica che il tutto parte con il prossimo 1° gennaio.

Il Cons. Margherone evidenzia che l'impegno precedentemente assunto dall'Amministrazione, finalmente è stato portato ad attuazione. Esprime il proprio plauso al Presidente per aver saputo mediare fra maggioranza e minoranza, segno di maturità nei confronti dei cittadini.

Entra l'Ass. Vitanza.

Il Cons. Margherone chiede all'Amministrazione di verificare tutti i punti di captazione e la distribuzione, per poter appurare eventuali abusi. Dichiaro il proprio voto favorevole.

Il Sindaco spiega che questa Amministrazione si è attivata per fare una verifica generale su tutto il territorio comunale e sugli allacci che fanno capo alla nostra condotta idrica. Sottolinea che, la cittadinanza, in base all'acqua raccolta nelle nostre vasche, dovrebbe averne a sufficienza. Nel caso ciò non avvenga vuol dire che qualcosa non funziona e pertanto l'Amministrazione effettuerà i dovuti controlli.

Il Cons. Rapisarda ringrazia tutti i Consiglieri, in particolar modo quelli che compongono la IV^a Commissione Consiliare. Dichiaro che bisogna fare in modo che ogni utente paghi il canone e sospendere l'erogazione a chi non paga.

Il Presidente propone un emendamento all'art. 12, cioè di cassare le parole <pari ad €. 25,00>, in quanto è in contraddizione con le tabelle successive.

Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento, testé presentata, l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 12;
- voti favorevoli n. 12;

Approvato all'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata e seduta.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, **il Presidente** mette ai voti la proposta emendata e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 12;
- voti favorevoli n. 12;

Si allontana dall'aula il Cons. Sberna – presenti n. 11.

Il Presidente propone di votare l'immediata esecutività.

Segue un'accesa discussione fra il Cons. La Mastra ed altri Consiglieri.

Si allontana dall'aula il cons. La Mastra – presenti n. 10.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma dell'Ing. Santi Moschetti;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

- **di approvare**, all'unanimità dei voti favorevoli, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione emendata, avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per il Servizio in economia dell'acquedotto idrico comunale”.

Successivamente si procede ad una nuova votazione per dichiarare l'immediata esecutività dell'atto.

L'esito della votazione, espressa in modo palese, è unanime e favorevole, per cui la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

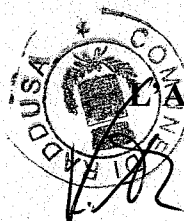
Area n. 3 Servizi Tecnici del Territorio

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <u>10</u> del Registro	OGGETTO: Approvazione Regolamento per il Servizio in economia dell'Acquedotto idrico comunale
Data <u>22.10.2012</u>	

Su Proposta dell'Assessore

 **L'Assessore**


Pareri

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267/2000, come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li _____

 **Il Responsabile dell'Area 3^**


Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole *Solo verifica nel 1° semestre 2013 dell'effettiva copertura dei costi.*

Li 05.11.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario






COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N° 10 DEL 22.10.2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il Servizio in economia dell'Acquedotto idrico comunale.

L'ASSESSORE

Considerato che questo Comune gestisce, in economia, il servizio acquedotto;

Ritenuto necessario ed opportuno, dato il lasso di tempo trascorso dall'adozione del Regolamento precedente, giuste deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 01/10/1998 ed a seguito dell'esigenza di disciplinare e precisare aspetti specifici, nonché a seguito dell'introduzione di nuove normative intervenute nel frattempo, predisporre il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del servizio idrico;

Visto che detto schema di regolamento viene redatto, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

Visti i pareri favorevoli della 4ª commissione consiliare del 11/09/2012, del 02.10.2012, e del 19.10.2012 con le varie modifiche apportate al presente regolamento;

Vista la Legge 05/01/1994, n. 36 e s.m.i., che disciplina le disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la delibera CIPE n. 117 del 18/12/2008;

Vista la circolare MSE n. 3629/2009;

Visto il Decreto leg.vo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità.

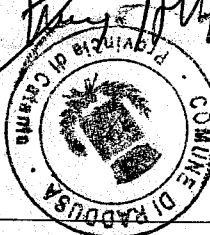
PROPONE

- di approvare, per quanto sopra esposto in premessa, il nuovo Regolamento Comunale per la gestione in economia dell'acquedotto comunale, che si compone di n. 54 articoli. Il regolamento contiene, fra l'altro, la tabella delle tariffe da applicare che, allegati alla presente proposta, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Responsabile dei servizi finanziari, la predisposizione di tutti gli atti e della modulistica necessaria per l'attuazione e l'applicazione del predetto regolamento.



Il Consigliere Anziano

Il Presidente



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 14 NOV. 2012 e defissa il 29/11/2012

Dalla residenza municipale, li 30 NOV. 2012



Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li - 3 DIC. 2012

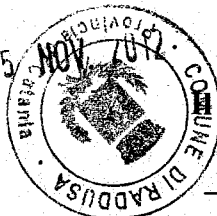
Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 05 NOV. 2012

- ☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
 - essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 05 NOV. 2012



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune